

DISCIPLINARE OPERATIVO
INERENTE LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA APPLICATA
AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
R.R. N° 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii.
L.R. 19/02 – art. 10

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Disciplinare Operativo è redatto in attuazione del D.lgs. 152/06 (commi 2 e 7 dell'art. 7) e ss.mm.ii., del R.R. 3/2008 e dell'art. 10 della L.R. 19/02 e ss.mm.ii. ed è finalizzato a definire le modalità di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e il suo coordinamento con la procedura di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
Esso disciplina, infatti:
 - a) l'applicazione della VAS agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
 - b) il coordinamento tra le procedure di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla L.R. 19/02 e la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come disciplinata dal Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. e dal R.R. 3/08 e ss.mm.ii.
2. Il presente Disciplinare Operativo specifica il Regolamento regionale 3/2008 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali" in riferimento all'applicazione della VAS agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
3. Per quanto non specificato e dettagliato nella procedura di cui ai successivi articoli si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 19/02 e ss.mm.ii., dal Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal RR 3/08 e ss.mm.ii.

Art. 2

Valutazione di sostenibilità ambientale

Nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei piani, la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale di cui al comma 1 dell'art.10 della LR 19/2002 e ss.mm.ii., è effettuata attraverso la procedura Valutazione Ambientale Strategica come disciplinata dal Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal Regolamento regionale 3/08.

Art. 3

Valutazione Ambientale Strategica e strumenti urbanistici – Definizioni e Ambito di applicazione

1. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs 152/06 e all'art.20 del R.R. 3/2008 e ss.mm.ii.. E' finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nonché a contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l'elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L.R. 19/02 e ss.mm.ii.
2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:
 - a) il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTR/P) disciplinato dagli articoli 17 e 25 della L.R. 19/02;
 - b) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale – PTCP disciplinati dagli articoli 18 e 26 della L.R. 19/02;
 - c) i Piani Strutturali in forma Associata – PSA disciplinati dagli artt. 20 bis e 27 bis della L.R. 19/02 e i Piani Strutturali Comunali – PSC disciplinati dagli artt. 20 e 27 della L.R. 19/02 completi di Regolamento Edilizio e Urbanistico (REU);

- d) le varianti generali dei piani di cui alle precedenti lettere.
3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva **verifica di assoggettabilità** di cui all'articolo 12 del D.lgs. 152/06 e ss.mm. e i. e all'art. 22 del RR. 3/2008 e ss.mm. e ii. nei seguenti casi:
 - a) varianti parziali dei piani di cui al precedente comma 2 diverse da quelle di cui al successivo art. 4;
 - b) "Programmi d'Area" disciplinati dagli artt. da 39 a 47 della L. R. 19/02;
 - c) "Piani Paesaggistici d'Ambito" – PPd'A disciplinato dagli artt. 17 bis e 25 bis della LR 19/02 di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (valenza paesaggistica del QTR/P);
 - d) "Piano Operativo Temporale (POT)" disciplinato dagli articoli 23 e 29 della L.R. 19/02;
 - e) "Piani Attuativi Unitari" - (PAU) disciplinati dagli artt. 24 e 30 della L.R. 19/02 salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 4, comma 2;
 - f) strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA), salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 4, comma 2;
 4. Ai sensi dell'art.12 comma 6 del D.lgs. 152/06 la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o a VAS si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
 5. I contenuti del presente articolo sostituiscono quanto indicato nelle Linee Guida della pianificazione regionale approvate con DCR n° 106 del 10/11/2006, nell'"Allegato sulla valutazione ambientale" del capitolo IV "Valutazione Ambientale e di sostenibilità" (parte seconda delle Linee Guida), alla voce "applicabilità degli strumenti di valutazione".

Art. 4 **Casi di esclusione**

1. La procedura VAS non si applica, oltre che ai piani di cui all'art. 6 c. 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., nei seguenti casi:
 - a) varianti e modifiche agli strumenti di pianificazione contenenti precisazioni normative che non incidono sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
 - b) varianti e modifiche agli strumenti urbanistici contenenti correzioni di errori cartografici dello strumento stesso e/o rettifiche di errori materiali;
 - c) modifiche necessarie all'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;
 - d) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previste; modifiche di caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
 - e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
 - f) strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB, PRA) se redatti in attuazione di un Piano Attuativo Unitario o di un POT per il quale è stata espletata la verifica di assoggettabilità o la VAS.

Nei casi di esclusione sopra descritti le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono inoltre sottoposti a verifica di assoggettabilità (se non diversamente disposto dal PSC/PSA e dal Relativo Regolamento Edilizio ed Urbanistico o dal POT) i **Piani Attuativi Unitari** (P.A.U.) e gli **strumenti di pianificazione negoziata** (PINT, PRU, RIURB, PRA) di **attuazione dei PSC/PSA già sottoposti a VAS** qualora
3. non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi, i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

In particolare le condizioni di sostenibilità ambientale faranno riferimento alle seguenti tematiche:

- risparmio ed efficienza energetica;
- utilizzo di energia da fonti rinnovabili;

- risparmio e riutilizzo delle risorse idriche;
- mobilità sostenibile;
- permeabilità dei suoli;
- riduzione del consumo di suolo;
- inquinamento acustico;
- difesa del suolo e dissesto idrogeologico;
- adeguatezza dei servizi pubblici primari con particolare riferimento alla raccolta delle acque reflue ed allo smaltimento dei rifiuti.

Nel caso in cui lo strumento attuativo di Piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la Verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

Art.5

Integrazione e modalità di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione e approvazione del Quadro Territoriale Regionale (QTR)

Ai fini della redazione del QTR/P la modalità di integrazione della procedura VAS con la procedura di formazione, adozione e approvazione è stata definita con apposito Accordo sottoscritto tra Autorità competente e Autorità procedente (rep. n° 3715 del 18/09/2009) approvato con DGR n°389/09 che si considera confermato in tutti i suoi contenuti.

Art.6

Integrazione e modalità di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione e approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

1. La Valutazione Ambientale Strategica si coordina al processo di formazione ed approvazione del PTCP nel seguente modo:
 - a) elaborazione del “Documento Preliminare” di piano, redatto ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/02 e delle Linee Guida della pianificazione regionale (DCR 106/06) contenente le “Scelte della pianificazione”, il “Quadro conoscitivo”, e il “Rapporto Preliminare Ambientale” di cui al comma 1 dell’art. 13 del Dlgs. 152/06 e al comma 1 dell’art. 23 del R.R. 3/08 (redatto sulla base delle indicazioni dettate dall’allegato A al presente Disciplinare Operativo);
 - b) trasmissione del Documento Preliminare e convocazione della “Conferenza di pianificazione”, prevista e disciplinata dall’art. 13 della L.R. 19/02 e richiamata dall'art. 26 della stessa legge - finalizzata a valutare il “Documento preliminare” di piano anche in ordine alla compatibilità e alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti urbanistici sovraordinati - che si coordina, ai fini della procedura VAS, con le “Consultazioni preliminari” di cui al comma 1 dell’art. 13 del Dlgs. 152/06 e del comma 1 dell’art. 23 del R.R. 3/08 inerenti il “Rapporto preliminare Ambientale”; le Consultazioni preliminari coinvolgono l’Autorità competente per la VAS e i soggetti competenti in materia ambientale, e sono finalizzate, in particolare, a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale da annesso alla proposta di Piano da adottare;
 - c) la “Conferenza di pianificazione” che si coordina con la procedura delle “Consultazioni preliminari” si deve concludere, entro 45 giorni dalla sua convocazione, cioè dal primo incontro di convocazione degli enti e dei soggetti invitati; il Documento Preliminare oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione, completo di Rapporto Ambientale Preliminare, va inviato agli Enti invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione e chiamati ad esprimere un parere, almeno 45 giorni prima della sua Convocazione; con la trasmissione del Documento Preliminare all’Autorità competente per la VAS si considerano avviate le consultazioni preliminari. Le modalità di convocazione ed espletamento della Conferenza di pianificazione, come sopra definita, sono esplicitate nell’allegato B al presente Disciplinare Operativo;
 - d) redazione, sulla base della valutazione delle osservazioni e proposte pervenute nell’ambito della Conferenza di pianificazione, del PTCP da adottare (proposta di piano) completo del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi non tecnica” di cui all’art. 13 del Dlgs. 152/06 e all’art. 23 del RR 3/08; i contenuti del Rapporto Ambientale saranno elaborati sulla base delle indicazioni dettate dall’allegato A al presente Disciplinare Operativo;
 - e) adozione, ai sensi del comma 6 dell'art.26 della L.R. 19/2002, da parte del Consiglio Provinciale - previa acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente prima dell’adozione-

- del Piano completo del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi non tecnica”, e trasmissione, in copia, alla Regione, alle Province contermini, ai Comuni, alle Comunità Montane, alle autorità di bacino ed agli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette ed agli Enti, all’Autorità Competente in materia ambientale nonché a tutti gli altri soggetti intervenuti alla Conferenza di Pianificazione;
- f) deposito del Piano adottato completo di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica presso la sede del Consiglio provinciale, della Regione (Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e Dipartimento Politiche dell’Ambiente – in qualità di Autorità Competente) e degli enti territoriali di cui al comma 4 dell’art. 26 della L.R. 19/02 e pubblicazione dell’Avviso sul BUR Calabria ai sensi del c. 7 dell’art. 26 della L.R. 19/02 e del c.1 dell’art. 14 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - g) svolgimento delle “Consultazioni” ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 152/06 e dell’art. 24 del R.R. 3/08 e delle attività di “Informazione e acquisizione di osservazioni e proposte” previste dal comma 8 dell’art. 26 della L.R. 19/02 sul piano adottato e sul Rapporto Ambientale, che potranno essere comunicate ed espletate sulla base delle indicazioni dettate dall’allegato C del presente Disciplinare Operativo. Il termine per lo svolgimento delle attività di consultazione e di informazione e acquisizione di osservazioni sul piano adottato e sul Rapporto Ambientale è fissato entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BUR;
 - h) svolgimento, entro i successivi 90 giorni, delle attività tecnico-istruttorie da parte dell’autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, sul “Rapporto Ambientale” e sugli esiti delle “Consultazioni”, ed espressione da parte dell’autorità competente per la VAS, del “Parere motivato” ai fini della VAS, ai sensi dell’art. 15 del Dlgs. 152/06 e dell’art. 25 del RR 3/08, nonché trasmissione dello stesso all’autorità procedente;
 - i) riscontro da parte del Dipartimento regionale Urbanistica e Governo del territorio”, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del PTCP, finalizzato a rilevare eventuali profili di incoerenza del PTCP medesimo con gli esiti della Conferenza di pianificazione e a individuare eventuali difformità con i contenuti prescrittivi del QTR e degli altri strumenti della pianificazione regionale, ove esistenti, ai sensi del comma 9 dell’art. 26 della L.R. 19/02;
 - j) approvazione del PTCP e della Dichiarazione di Sintesi da parte del Consiglio provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro da parte della Regione, previa revisione del piano adottato, sulla base delle eventuali prescrizioni formulate dalla Regione – Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio, del parere motivato ai fini VAS espresso dall’Autorità competente per la VAS, e della valutazione delle osservazioni e proposte formulate dagli Enti di cui al c. 6 dell’art. 26 della L.R. 19/02 e degli Enti e Soggetti di cui al c. 8 dell’art. 26 della L.R. 19/02;
 - k) contestuale pubblicazione sul BUR Calabria dell’Avviso di avvenuta approvazione del PTCP, ai sensi del comma 11 dell’art. 26 della LR 19/02, e dell’“Informazione sulla decisione finale” assunta ai fini della VAS, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 152/06 s.m.e i. e dell’art. 27 del R.R. 3/08; pubblicazione sul sito web delle autorità interessate della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate di cui all’art. 17 del Dlgs. 152/06, in merito al monitoraggio;
 - l) successivamente, attraverso il monitoraggio, l’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente - anche avvalendosi dell’ARPACAL e dell’ISPRA- assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive, come previsto dall’art. 18 del d.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e dell’art. 28 della RR3/08 e ss.mm.ii.

Art.7

Integrazione e modalità di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione e approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Piano Strutturale in forma Associata (PSA)

1. La Valutazione Ambientale Strategica si coordina nel processo di formazione ed approvazione del PSC e del PSA nel seguente modo:
 - a) elaborazione del “Documento Preliminare” di piano redatto ai sensi degli articoli 27 e 27 bis della L.R. 19/02 e delle Linee Guida della pianificazione regionale (DCR 106/06) contenente le “Scelte della pianificazione”, il “Quadro conoscitivo” e il “Rapporto Preliminare Ambientale” di cui al comma 1 dell’art. 13 del Dlgs. 152/06 e al comma 1 dell’art. 23 del R.R. 3/08, (redatto sulla base delle indicazioni dettate dall’allegato A al presente Disciplinare Operativo);
 - b) adozione del “Documento preliminare” di piano completo di Regolamento Edilizio ed Urbanistico da

- parte del Consiglio Comunale;
- c) trasmissione del Documento Preliminare e convocazione, da parte del Sindaco, della “Conferenza di pianificazione”, prevista e disciplinata dall’art. 13 della L.R. 19/02 e richiamata dagli artt. 27 e 27 bis della stessa legge - finalizzata a valutare il “Documento preliminare” di piano anche in ordine alla compatibilità e alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti urbanistici sovraordinati - che si coordina, ai fini della procedura VAS, con le “Consultazioni preliminari” di cui al comma 1 dell’art. 13 del Dlgs. 152/06 e del comma 1 dell’art. 23 del R.R. 3/08 inerenti il “Rapporto preliminare Ambientale”. Le Consultazioni preliminari coinvolgono l’Autorità competente per la VAS e i soggetti competenti in materia ambientale, e sono finalizzate, in particolare, a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale da anettere alla proposta di Piano da adottare;
 - d) il Documento Preliminare oggetto di valutazione in Conferenza di pianificazione, completo di Rapporto Ambientale Preliminare, va recapitato agli Enti invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione e chiamati ad esprimere un parere, almeno 45 giorni prima della sua Convocazione; con la trasmissione del Documento Preliminare all’Autorità competente per la VAS si considerano avviate le consultazioni preliminari. La “Conferenza di pianificazione” si coordina con la procedura delle “Consultazioni preliminari” e si deve concludere, entro 45 giorni dalla sua convocazione, cioè dal primo incontro di convocazione degli enti e dei soggetti invitati; le modalità di convocazione ed espletamento della Conferenza di pianificazione, come sopra definita sono esplicitate nell’allegato B al presente Disciplinare Operativo;
 - e) valutazione, delle osservazioni e proposte pervenute nell’ambito della Conferenza di Pianificazione e sulla base della suddetta valutazione, redazione del PSC e del REU da adottare (proposta di piano) completo del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi non tecnica” di cui all’art. 13 del Dlgs. 152/06 e all’art. 23 del RR 3/08; i contenuti del Rapporto Ambientale saranno elaborati sulla base delle indicazioni dettate dall’allegato A al presente Disciplinare Operativo;
 - f) adozione, ai sensi del comma 4 dell’art. art 27 della L.R. 19/02, da parte del Consiglio Comunale acquisizione di tutti i pareri obbligatori e vincolanti richiesti dalla normativa vigente prima dell’adozione, del PSC/PSA e del REU completo del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi non tecnica”;
 - g) deposito del PSC/PSA e del REU, adottato completo di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica presso la sede del Consiglio comunale, della Provincia competente e della Regione (Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e Dipartimento Politiche dell’Ambiente, in qualità di Autorità Competente) e pubblicazione dell’Avviso sul BUR Calabria ai sensi del c. 4 dell’art. 27 della L.R. 19/02 e del c.1 dell’art. 14 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. (utilizzando lo schema di avviso di cui all’allegato C del presente Disciplinare Operativo);
 - h) svolgimento delle “Consultazioni” ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. 152/06 e dell’art. 24 del RR 3/08 e delle attività di “Informazione e acquisizione di osservazioni e proposte” previste dal comma 5 dell’art. 27 della L.R. 19/02 sul piano adottato e sul Rapporto Ambientale. Il termine per lo svolgimento delle attività di consultazione e di informazione e acquisizione di osservazioni sul piano adottato e sul rapporto Ambientale è fissato entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BUR;
 - i) svolgimento, entro i successivi 90 giorni, delle attività tecnico-istruttorie da parte dell’autorità competente per la VAS in collaborazione con l’autorità precedente, sul “Rapporto Ambientale” e sugli esiti delle “Consultazioni”, ed espressione da parte dell’autorità competente per la VAS, del “Parere motivato” ai fini della VAS, ai sensi dell’art. 15 del Dlgs. 152/06 e dell’art. 25 del RR 3/08, nonché trasmissione dello stesso all’autorità precedente;
 - j) riscontro da parte del competente ufficio provinciale, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del PSC/PSA finalizzato a formulare osservazioni ovvero individuare eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del PTCP e degli altri strumenti della pianificazione provinciale, ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della L.R. 19/02;
 - k) predisposizione del PSC/PSA completo di REU nella sua veste definitiva sulla base del parere motivato ai fini VAS, delle osservazioni e delle eventuali difformità riscontrate dalla Provincia e della valutazione delle osservazioni e proposte formulate dagli Enti e dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 27 della L.R. 19/02 sul Piano adottato e approvazione dello strumento di piano e della Dichiarazione di Sintesi da parte Consiglio comunale;
 - l) contestuale pubblicazione sul BUR Calabria dell’Avviso di avvenuta approvazione del PSC/PSA-

- REU, ai sensi del c.8 dell'art. 27 della LR 19/02, e dell'“Informazione sulla decisione finale” assunta ai fini della VAS, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 152/06 s.m.e i. e dell'art. 27 del R.R. 3/08; pubblicazione sul sito web delle autorità interessate della dichiarazione di sintesi (di cui all'allegato D) e delle misure adottate di cui all'art. 17 del Dlgs. 152/06, in merito al monitoraggio;
- m) trasmissione di una copia integrale del piano approvato alla Regione Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e alla Provincia;
- n) successivamente, attraverso il monitoraggio, l'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente - anche avvalendosi dell'ARPACAL e dell'ISPRA- assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive, come previsto dall'art. 18 del d.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e dell'art. 28 della RR3/08 e ss.mm.ii..

Art.8

Integrazione e modalità di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione e approvazione dei Piani Attuativi Unitari (PAU)

1. Per i P.A.U.(di cui alla lettera e) del c.3 del precedente art. 3) soggetti a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS, la Verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 12 del Dlgs. 152/06 e dell'art.22 del RR 3/08, deve essere espletata prima dell'adozione del P.A.U. da parte del Consiglio comunale nel modo seguente:
 - a) elaborazione, nella fase preliminare di redazione del PAU, del “Rapporto ambientale preliminare” di cui al c.1 dell'art. 12 del Dlgs. 152/06 e dell'art. 22 del RR 3/08, contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dello stesso, secondo i criteri di cui all'allegato E del succitato Regolamento;
 - b) approvazione, da parte della Giunta comunale, del PAU corredato di “Rapporto ambientale preliminare”, e trasmissione, su supporto cartaceo ed informatico, all'Autorità competente per la VAS;
 - c) trasmissione da parte dell'autorità Procedente per la VAS del Rapporto preliminare ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati di concerto con l'autorità competente per la VAS, che potranno presentare osservazioni ed esprimere parere da inviare all'autorità competente e all'autorità procedente entro 30 giorni;
 - d) acquisizione, entro 90 giorni dalla trasmissione del Rapporto preliminare all'autorità competente, del provvedimento di verifica emesso dall'autorità competente per la VAS, che assoggetta o esclude il piano dalla Valutazione Ambientale Strategica disciplinata dagli artt. da 13 a 18 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - f) pubblicizzazione, da parte dell'autorità competente e dell'autorità procedente, del risultato della verifica di assoggettabilità e delle relative motivazioni.
2. Nel caso in cui il provvedimento di verifica emesso dall'Autorità competente escluda il P.A.U. dalla Valutazione Ambientale Strategica, il Piano segue la procedura di cui all'art. 30 della L.R. 19/02; al Piano adottato deve essere allegato il provvedimento emesso dall'Autorità competente. Nel caso in cui il provvedimento emesso dall'Autorità competente assoggetti il P.A.U. alla Valutazione Ambientale Strategica questa viene coordinata con la procedura di formazione e approvazione del P.A.U. nel modo seguente:
 - a) elaborazione del P.A.U. (proposta di piano) completo di “Rapporto Ambientale” e di “Sintesi non tecnica” di cui all'art. 13 del Dlgs. 152/06 e all'art. 23 del RR 3/08;
 - b) adozione del P.A.U., del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica da parte del Consiglio Comunale e trasmissione del Piano completo all'Autorità competente per la VAS, al Dipartimento regionale Urbanistica e Governo del Territorio e al Dipartimento competente della Provincia;
 - c) deposito del Piano adottato completo di Rapporto Ambientale e di Sintesi non tecnica presso il Comune, l'Autorità competente per la VAS, il Dipartimento regionale Urbanistica e Governo del Territorio e il Dipartimento competente della Provincia e pubblicazione dell'avviso dell'adozione e dell'avvio delle consultazioni ai fini della VAS, sull'Albo pretorio del Comune e sul BUR Calabria (utilizzando lo schema di avviso di cui all'allegato C del presente Disciplinare Operativo);
 - d) svolgimento delle “Consultazioni” ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 152/06 e dell'art. 24 del RR 3/08, della eventuale Conferenza dei servizi per acquisire pareri, nulla osta ed atti di assenso ai sensi del

- c. 3 dell'art. 30 della L.R. 19/02, e della partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni del PAU sono destinate a produrre effetti - attività di cui al c.5 dell'art. 30 della L.R. 19/02 - sul piano adottato e sul Rapporto Ambientale;
- e) il termine per lo svolgimento delle attività di Consultazione ai fini della VAS sul Piano adottato e sul Rapporto Ambientale è fissato entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BUR; l'acquisizione di pareri/nulla osta/atti di assenso sul Piano deve avvenire entro i termini dettati dall'art. 30 della L.R. 19/02, salvo i tempi diversi dettati dalla normativa nazionale e regionale in riferimento alla specifica procedura avviata;
 - f) svolgimento, entro i successivi 90 giorni, delle attività tecnico-istruttorie da parte dell'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, sul "Rapporto Ambientale" e sugli esiti delle "Consultazioni", ed espressione da parte dell'autorità competente per la VAS, del "Parere motivato" ai fini della VAS, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. 152/06 e dell'art. 25 del RR 3/08, nonché trasmissione dello stesso all'autorità procedente/proponente;
 - g) revisioni del piano o programma da parte dell'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
 - h) trasmissione di una copia del Piano approvato alla Provincia;
 - i) pubblicazione sul BUR Calabria della decisione finale inerente la VAS, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 152/06 e dell'art. 27 del R.R. 3/08 e pubblicazione sul sito web delle autorità interessate della dichiarazione di sintesi (di cui all'allegato D) e delle misure adottate di cui all'art. 17 del Dlgs. 152/06 in merito al monitoraggio.

Art. 9

Integrazione e modalità di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione e approvazione del Piano Operativo Temporale (POT)

1. Per i P.O.T. che ai sensi del c.3 del precedente art. 3, sono soggetti a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS, la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Dlgs. 152/06 e dell'art.22 del RR 3/08, deve essere espletata prima dell'adozione del P.O.T. da parte del Consiglio comunale nel modo seguente:
 - a) elaborazione, nella fase preliminare di redazione del POT, del "Rapporto ambientale preliminare" di cui al c.1 dell'art. 12 del Dlgs. 152/06 e dell'art. 22 del RR 3/08, contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dello stesso, secondo i criteri di cui all'allegato E del succitato Regolamento;
 - b) approvazione, da parte della Giunta comunale, del POT corredato di "Rapporto ambientale preliminare" e trasmissione, su supporto cartaceo ed informatico, all'Autorità competente per la VAS;
 - c) trasmissione da parte dell'autorità Procedente per la VAS, del Rapporto preliminare ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati di concerto con l'autorità competente per la VAS, che potranno presentare osservazioni ed esprimere parere da inviare all'autorità competente e all'autorità procedente entro 30 giorni;
 - d) acquisizione, entro 90 giorni dalla trasmissione del Rapporto preliminare all'autorità competente, del provvedimento di verifica emesso dall'autorità competente per la VAS, che assoggetta o esclude il piano dalla Valutazione Ambientale Strategica disciplinata dagli artt. da 13 a 18 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - e) pubblicizzazione, da parte dell'autorità competente e dell'autorità procedente, del risultato della verifica di assoggettabilità e delle relative motivazioni.
2. Nel caso in cui il provvedimento emesso dall'Autorità competente escluda il P.O.T. dalla Valutazione Ambientale Strategica, il Piano segue la procedura di cui all'art. 29 della L.R. 19/02; al Piano adottato deve essere allegato il provvedimento emesso dall'Autorità competente.
3. Nel caso in cui il provvedimento emesso dall'Autorità competente assoggetti il P.O.T. alla Valutazione Ambientale Strategica questa si coordina con la procedura di formazione e approvazione del P.O.T. nel modo seguente:
 - a) elaborazione del P.O.T. (proposta di piano) nel rispetto degli artt. 23 e 29 della L.R. 19/02, completo di "Rapporto Ambientale" e di "Sintesi non tecnica" di cui all'art. 13 del Dlgs. 152/06 e all'art. 23 del RR 3/08;

- b) adozione del P.O.T. completo di Rapporto Ambientale e di Sintesi non tecnica da parte del Consiglio Comunale e trasmissione del Piano completo alla Provincia, all'Autorità competente per la VAS, al Dipartimento regionale Urbanistica e Governo del Territorio;
- c) deposito del Piano adottato completo di Rapporto Ambientale e di Sintesi non tecnica presso il Comune, l'Autorità competente per la VAS, il Dipartimento regionale Urbanistica e Governo del Territorio e il Dipartimento competente della Provincia e pubblicazione dell'avviso dell'adozione e dell'avvio delle Consultazioni ai fini della VAS sul BUR Calabria (utilizzando lo schema di avviso di cui all'allegato C del presente Disciplinare Operativo);
- d) svolgimento delle "Consultazioni" ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 152/06 e dell'art. 24 del RR 3/08 e acquisizione delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 29 della L.R. 19/02 sul piano adottato e sul Rapporto Ambientale;
- e) il termine per lo svolgimento delle Consultazioni e acquisizione di pareri e osservazioni sul POT adottato e sul rapporto Ambientale è fissato entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BUR;
- f) svolgimento, entro i successivi 90 giorni, delle attività tecnico-istruttorie da parte dell'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, sul "Rapporto Ambientale" e sugli esiti delle "Consultazioni", ed espressione da parte dell'autorità competente per la VAS, del "Parere motivato" ai fini della VAS, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. 152/06 e dell'art. 25 del RR 3/08, nonché trasmissione dello stesso all'autorità procedente;
- g) determinazioni da parte della Giunta comunale, entro 60 giorni dall'eventuale ricevimento del riscontro da parte della Provincia e in merito alle osservazioni, adeguamento del POT al parere motivato emesso dall'autorità competente in materia VAS, ed approvazione dello strumento di piano da parte Consiglio comunale;
- h) contestuale pubblicazione sul BUR Calabria dell'Avviso di avvenuta approvazione del POT, ai sensi del c.8 dell'art. 29 della LR 19/02, e dell'"Informazione sulla decisione finale" assunta ai fini della VAS, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 152/06 s.m.e i. e dell'art. 27 del R.R. 3/08; pubblicazione sul sito web delle autorità interessate della dichiarazione di sintesi (di cui all'allegato D) e delle misure adottate di cui all'art. 17 del Dlgs. 152/06 in merito al monitoraggio;
- i) trasmissione del POT approvato alla Regione Dipartimento regionale "Urbanistica e governo del territorio" e alla Provincia.

Art. 10

Integrazione e modalità di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione e approvazione dei Programmi d'Area

1. Per i Programmi d'Area (artt. da 39 a 47 della LR 19/02) che ai sensi del c.3 del precedente art. 3, sono soggetti a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS, la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Dlgs. 152/06 e dell'art.22 del RR 3/08, deve essere espletata prima dell'approvazione dell'Accordo per l'attuazione del Programma nel modo seguente:
 - a) elaborazione, successivamente alla Conferenza preliminare di cui al comma 1 dell'art. 42 della L.R. 19/02 e nella fase preliminare di redazione del Programma, del "Rapporto ambientale preliminare" di cui al c.1 dell'art. 12 del Dlgs. 152/06 e dell'art. 22 del RR 3/08, contenente una descrizione del programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dello stesso, secondo i criteri di cui all'allegato E del succitato Regolamento;
 - b) approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta del Programma d'Area corredata di "Rapporto ambientale preliminare" - oggetto di confronto alla Conferenza preliminare di cui al comma 1 dell'art. 42 della L.R. 19/02 - e trasmissione, su supporto cartaceo ed informatico, all'Autorità competente per la VAS;
 - c) trasmissione da parte dell'autorità procedente per la VAS, del Rapporto preliminare ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati di concerto con l'autorità competente per la VAS, che potranno presentare osservazioni ed esprimere parere da inviare all'autorità competente e all'autorità procedente entro 30 giorni dalla trasmissione del Rapporto preliminare;
 - d) acquisizione, entro 90 giorni dalla trasmissione del Rapporto preliminare all'autorità competente, del provvedimento di verifica emesso dall'autorità competente per la VAS, che assoggetta o esclude il programma dalla Valutazione Ambientale Strategica;
 - e) pubblicizzazione, da parte dell'autorità competente e dell'autorità procedente, del risultato della verifica di assoggettabilità e delle relative motivazioni.

2. Nel caso in cui il provvedimento emesso dall'Autorità competente escluda il Programma d'area dalla Valutazione Ambientale Strategica, il Programma della segue la procedura prevista dalla L.R. 19/02; all'Accordo di Programma approvato deve essere allegato il provvedimento emesso dall'Autorità competente per la VAS.
3. Nel caso in cui il provvedimento emesso dall'Autorità competente assoggetti il Programma d'area alla Valutazione Ambientale Strategica questa si coordina con la procedura di formazione e approvazione del Programma d'Area sulla base di un apposito Accordo che l'autorità procedente dovrà definire con l'Autorità competente della VAS.

Art. 11

Integrazione e modalità di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione e approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A)

1. Per i Piani Paesaggistici d'Ambito (artt. da 17 bis e 25 bis della LR 19/02) che ai sensi del c.3 del precedente art. 3, sono soggetti a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS, la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Dlgs. 152/06 e dell'art.22 del RR 3/08, deve essere espletata prima dell'adozione del Piano da parte della Giunta regionale nel modo seguente:
 - a) elaborazione, nella fase della concertazione di cui al comma 4 dell'art. 25 bis, del "Rapporto ambientale preliminare" di cui al c.1 dell'art. 12 del Dlgs. 152/06 e dell'art. 22 del RR 3/08, contenente una descrizione del PPD'A e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dello stesso, secondo i criteri di cui all'allegato E del succitato Regolamento;
 - b) adozione, da parte della Giunta regionale, del PPD'A corredato di "Rapporto ambientale preliminare" oggetto di concertazione con le Province, gli Enti e i soggetti interessati e trasmissione, su supporto cartaceo ed informatico, all'Autorità competente per la VAS;
 - c) trasmissione da parte dell'autorità procedente per la VAS, del Rapporto preliminare ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati di concerto con l'autorità competente per la VAS che potranno presentare osservazioni ed esprimere parere da inviare all'autorità competente e all'autorità procedente entro 30 giorni;
 - d) acquisizione, entro 90 giorni dalla trasmissione del Rapporto preliminare all'autorità competente, del provvedimento di verifica emesso dall'autorità competente per la VAS, che assoggetta o esclude il PPD'A dalla Valutazione Ambientale Strategica;
 - e) pubblicizzazione, da parte dell'autorità competente e dell'autorità procedente, del risultato della verifica di assoggettabilità e delle relative motivazioni.
2. Nel caso in cui il provvedimento emesso dall'Autorità competente escluda il Piano paesaggistico d'Ambito dalla Valutazione Ambientale Strategica, il Piano della segue la procedura prevista dall'art. 25 bis della L.R. 19/02; al Piano adottato deve essere allegato il provvedimento emesso dall'Autorità competente.
3. Nel caso in cui il provvedimento emesso dall'Autorità competente assoggetti il Piano Paesaggistico d'Ambito alla Valutazione Ambientale Strategica questa si coordina con la procedura di formazione e approvazione del Piano sulla base di un apposito Accordo che l'autorità procedente definisce con l'Autorità competente della VAS.

Art. 12

Integrazione e modalità di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella procedura di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione negoziata (PINT – PRU – RIURB – PRA)

1. Per gli strumenti di pianificazione negoziata (PINT, PRU, RIURB e PRA) di cui agli artt. 33, 34, 35 e 36 della L.R. 19/02 che, ai sensi della lettera f, c.3 del precedente art. 3, sono soggetti a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS, la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Dlgs. 152/06 e dell'art.22 del RR 3/08, deve essere espletata anteriormente alla prima approvazione, del Piano da parte del Comune per il PINT e il PRU di cui rispettivamente al c. 7 dell'art. 33 e al c.7 dell'art. 34 della L.R. 19/02 e anteriormente alla sottoscrizione dell'Accordo di programma per il RIURB e il PRA di cui rispettivamente al c. 6 dell'art. 35 e al c. 10 dell'art. 36 della L.R. 19/02, nel modo seguente:
 - a) elaborazione, nella fase preliminare di redazione dello strumento di pianificazione negoziata, del "Rapporto ambientale preliminare" di cui al c.1 dell'art. 12 del Dlgs. 152/06 e dell'art. 22 del RR 3/08, contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli

- impatti significativi sull'ambiente dello stesso, secondo i criteri di cui all'allegato E del succitato Regolamento;
- b) approvazione del piano ovvero sottoscrizione dell'accordo corredato di "Rapporto ambientale preliminare" inerente lo strumento di pianificazione negoziata in fase di elaborazione, e trasmissione, su supporto cartaceo ed informatico, all'Autorità competente per la VAS;
 - c) trasmissione da parte dell'autorità procedente per la VAS, del Rapporto ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati di concerto con l'autorità competente per la VAS, che potranno presentare osservazioni ed esprimere parere da inviare all'autorità competente e all'autorità procedente entro 30 giorni;
 - d) acquisizione, entro 90 giorni dalla trasmissione del Rapporto ambientale all'autorità competente, del provvedimento di verifica emesso dall'autorità competente per la VAS, che assoggetta o esclude il piano dalla Valutazione Ambientale Strategica;
 - e) pubblicizzazione, da parte dell'autorità competente e dell'autorità procedente, del risultato della verifica di assoggettabilità e delle relative motivazioni.
2. Nel caso in cui il provvedimento emesso dall'Autorità competente escluda lo strumento di pianificazione negoziata dalla Valutazione Ambientale Strategica, il Piano segue le procedure di cui alla L.R. 19/02; al Piano approvato deve essere allegato il provvedimento emesso dall'Autorità competente.
 3. Nel caso in cui il provvedimento emesso dall'Autorità competente assoggetti lo strumento di pianificazione negoziata alla Valutazione Ambientale Strategica questa viene integrata nella procedura di formazione e approvazione nel modo seguente:
 - a) per i PINT e i PRU, al piano oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale, ai sensi, rispettivamente del comma 7 dell'art. 33 e del comma 7 dell'art. 34, deve essere annesso il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica di cui all'art. 13 del Dlgs. 152/06 e all'art. 23 del RR 3/08 i cui contenuti saranno elaborati sulla base delle indicazioni dettate dall'allegato A al presente Disciplinare Operativo;
 - b) per i RIURB e i PRA di cui rispettivamente al c.6 dell'art. 35 e al comma 12 dell'art. 36 della L.R. 19/02, il Piano, oggetto di deposito per la pubblica visione e annesso alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, deve essere completo di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica di cui all'art. 13 del Dlgs. 152/06 e all'art. 23 del RR 3/08 i cui contenuti saranno elaborati sulla base delle indicazioni dettate dall'allegato A al presente Disciplinare Operativo;
 - c) per tutti gli strumenti di pianificazione negoziata le "Consultazioni" ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 152/06 si avviano contemporaneamente alle attività di informazione e pubblicità previste dagli artt. 33, 34, 35 e 36 della L.R. 19/02, fermo restando il termine di sessanta (60) giorni di cui al c.3 dell'art. 14 del Dlgs. 152/06;
 - d) l'approvazione dei suddetti piani deve tenere conto del parere motivato espresso dall'Autorità competente per la VAS ai sensi del c.2 dell'art. 15 del Dlgs. 152/06.

Art.13

Coordinamento e semplificazione dei procedimenti

1. La procedura VAS, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii., comprende la Valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997. A tal fine il Rapporto Ambientale deve includere gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza.
2. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 del Dlgs. 152/06 la verifica di assoggettabilità di VIA può essere condotta nell'ambito della VAS nel rispetto delle disposizioni previste dalla VIA. Le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale sono utilizzate per la redazione dello studio di impatto ambientale e nella progettazione e nella fase di valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
3. In ottemperanza al principio di semplificazione e non duplicazione di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura VAS relativa a varianti o modifiche degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e ai Piani Attuativi Unitari, che hanno come oggetto esclusivo i progetti sottoposti a VIA, può essere svolta contestualmente dando luogo ad un unico parere che dia conto di entrambe le valutazioni. A tal fine è necessario che il Progetto e il Piano siano corredati rispettivamente di Studio di Impatto Ambientale e Rapporto Ambientale.

Art.14
Disposizioni transitorie

Gli strumenti di pianificazione urbanistica in fase di redazione devono essere assoggettati alla procedura di VAS secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare Operativo, fatte salve le procedure già avviate ai sensi del RR. n.3/08.

Art.15

Struttura per l'espressione del parere motivato e procedure per le consultazioni

1. Ai fini della Valutazione Ambientale Strategica e della verifica di assoggettabilità a VAS il Nucleo VIA-VAS-AIA, di cui al R.R. 3/08, di supporto all'Autorità Competente ai fini della valutazione dei piani e programmi di pianificazione urbanistica e territoriale, è integrato da altri n. 5 componenti designati dal Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.
2. Restano ferme le competenze specifiche che il Dipartimento regionale Urbanistica e Governo del Territorio ha nelle procedure di formazione e approvazione dei piani urbanistici e territoriali ai vari livelli, come disciplinate dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalla L.R. 19/02.
3. Nelle diverse fasi del processo valutativo l'autorità procedente e l'autorità competente collaborano e coordinano le proprie attività, anche con i soggetti competenti in materia ambientale, attraverso l'eventuale convocazione di specifiche riunioni tecniche, indizione di apposite conferenze di servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., richiesta di informazioni o pareri. È facoltà dell'autorità procedente/del proponente scegliere, in accordo con l'autorità competente, le forme più opportune in relazione alla natura dello strumento, ai suoi probabili impatti e alla necessità di favorire la semplificazione del procedimento.
4. Al fine di facilitare il processo di consultazione, come pure lo scambio di informazioni, osservazioni e contributi, è necessario e opportuno il ricorso agli strumenti informatici e in particolare al sito internet istituzionale che dovrà prevedere una sezione dedicata alla informazione, partecipazione e consultazione inerente la formazione, l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio degli strumenti urbanistici.

Art.16
Allegati

Sono parte integrante del presente Disciplinare Operativo i seguenti allegati:

- A. Indirizzi per la redazione del Rapporto Preliminare Ambientale e del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del Dlgs. 152/06 e all'art.23 del R.R 03/2008 e ss.mm.ii.;
- B. Schema di Convocazione della Conferenza di Pianificazione e delle Consultazioni Preliminari completo di Schema di Questionario Guida sul Rapporto Ambientale Preliminare quale ausilio alle consultazioni preliminari;
- C. Schema di Avviso di adozione del Piano, Avvio delle consultazioni e deposito per la pubblica consultazione e la presentazione di osservazioni;
- D. Indirizzi per la redazione della Dichiarazione di Sintesi – Informazione sulla decisione (D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art.17) ;
- E. Documenti di supporto per la redazione del Rapporto Ambientale.